



CITTA' DI CAPRI
Provincia di Napoli
Settore I
Segreteria – Affari Generali

**CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO PER LA GESTIONE DEI
BAGNI PUBBLICI DI M. PICCOLA
PERIODO 1° MAGGIO 2017-31 OTTOBRE 2017**

Art. 1 - Oggetto

L'appalto ha per oggetto la gestione dei bagni pubblici di Marina Piccola.

Art. 2 - Oggetto della gestione

1. La gestione consiste nelle seguenti prestazioni da effettuarsi dalla ditta appaltatrice con la periodicità di fianco indicata:

Periodicità

- spazzatura dei pavimenti: giornaliera
- vuotatura e pulizia dei cestini gettacarte: giornaliera
- lavaggio di tutte le superfici orizzontali e verticali comprese le porte e finestre: giornaliera
- pulizia e disinfezione gabinetti e lavandini: giornaliera
- spolveratura delle pareti e dei soffitti per evitare il formarsi di ragnatele: giornaliera

2. **L'osservanza del seguente orario minimo di apertura al pubblico:**

- Dal 1° maggio al 15 giugno e dal 15 settembre al 31 ottobre dalle ore 11,00 alle ore 17,00;
- Dal 16 giugno al 14 settembre dalle ore 10,00 alle ore 18,00;
- La ditta appaltatrice ha facoltà di anticipare l'apertura o posticipare la chiusura.

Art. 3 – Tariffe

Fruizione dei bagni - € 0,50

Art. 4 - Obblighi del Concessionario

Il Concessionario è responsabile del regolare e soddisfacente disimpegno dei servizi affidati.

In particolare dovrà curare:

- a. che i locali non restino mai, nell'orario di apertura, privi di custodia o del personale necessario per il funzionamento;

- b. che le persone suddette si mantengano in stato decoroso anche negli abiti ed usino verso il pubblico un contegno corretto;
- c. che non siano recati guasti ai servizi e non siano imbrattati i muri;
- d. che i locali, i mobili e gli impianti siano costantemente tenuti in stato di perfetta pulizia ed efficienza;
- e. che vengano rispettate le tariffe stabilite ed approvate;
- f. che i locali siano sempre convenientemente illuminati;
- g. che la riscossione dei corrispettivi sia effettuata in conformità alle norme fiscali vigenti;
- h. che vengano segnalati senza indugio al Comune tutti i fatti che turbino il normale e regolare esercizio dell'appalto;
- i. che nei locali siano tenute, ben visibili, una o più tabelle indicanti le tariffe in vigore.

Art. 5 - Oneri a carico del Concessionario

Sono a carico del Concessionario:

- a. la sostituzione delle lampade di illuminazione esaurite;
- b. tutte le spese relative al personale necessario per l'espletamento dei servizi, ivi compresi i salari e gli oneri assicurativi e previdenziali;
- c. il materiale occorrente per la pulizia e la provvista di carta igienica;
- d. la dotazione della biancheria, ove occorra, e nella qualità e quantità sufficiente;
- e. le imposte e le tasse afferenti all'esercizio;
- f. la manutenzione ordinaria: in particolare la tinteggiatura delle pareti perimetrali almeno una volta all'anno.

Art. 6 - Oneri del Comune di Capri

E' invece, a carico del Comune:

- 1. la manutenzione straordinaria che si rendesse necessaria sempre che non sia causata da un cattivo uso degli impianti da parte del conduttore;
- 2. il consumo di acqua e di energia elettrica.

Art. 7 - Durata dell'appalto

- 1) La gestione è affidata per un periodo di 6 (sei) mesi a decorrere dal 1° maggio 2017. Allo scadere del termine essa cessa automaticamente senza obbligo di disdetta da parte dell'Amministrazione Comunale.
- 2) La gestione potrà essere interrotta anche prima della sua scadenza qualora il concessionario si rendesse inadempiente agli obblighi previsti nel presente disciplinare.
- 3) Resta, comunque, salva la possibilità per il Comune appaltante di sospendere temporaneamente la gestione per cause di forza maggiore, sia parzialmente che totalmente, così come anche di variare l'orario di apertura e di chiusura in concomitanza di manifestazioni, festività o altro;

Art. 8 - Personale di servizio

- 1) Il Concessionario avrà cura di assegnare possibilmente sempre lo stesso personale che dovrà espletare i servizi oggetto dell'appalto.
- 2) L'Amministrazione comunale si riserva l'insindacabile richiesta di sollevamento del personale che suscitasse contestazioni da parte degli utenti causate da modalità operative biasimevoli, che dovrà, accertate le responsabilità, essere immediatamente sostituito dal Concessionario.
- 3) Il Concessionario è tenuto a fornire all'Amministrazione Comunale, prima di iniziare la gestione, l'elenco del personale impiegato nei servizi indicando, per ciascuna persona, le relative generalità e data di nascita.
- 4) Il personale addetto al servizio di pulizia deve essere corredato di abiti da lavoro recanti il tesserino di riconoscimento.
- 5) Le prestazioni dovranno essere effettuate senza interruzioni e pertanto, non dovranno minimamente risentire dell'assenza di personale nei casi di malattia, ferie, permessi, infortuni, ecc., gravando l'obbligo sul Concessionario di assicurare il normale svolgimento del servizio.

Art. 9 - Materiali, attrezzature e conferimento dei rifiuti

- 1) Tutte le attrezzature e tutti i materiali occorrenti per le pulizie saranno forniti dal Concessionario e dovranno corrispondere a tutte le garanzie prescritte dalle leggi in materia di sicurezza. I prodotti usati per la pulizia debbono essere inerti, ad azione disinfettante, leggermente profumati e tali da non danneggiare i pavimenti, le piastrelle dei rivestimenti, i muri, le pareti divisorie e tutti i mobili e le attrezzature contenuti nei locali.
- 2) E' fatto assoluto divieto di usare, per la pulizia dei servizi igienici, l'acido cloridrico e prodotti simili e comunque prodotti non opportunamente tamponati.
- 3) Il Concessionario dovrà provvedere alla raccolta differenziata di materiali di riciclaggio ed al successivo conferimento nei punti di raccolta individuati. Quindi l'impresa dovrà concordarsi con la Società Capri Servizi s.r.l., Unipersonale.

Art. 10 - Danni arrecati a persone o cose

- 1) L'Impresa è direttamente responsabile dei danni derivanti da cause a lei imputabili di qualunque natura che risultino arrecati dal proprio personale a persone o a cose, in dipendenza di omissioni o negligenze nell'esecuzione delle prestazioni.
- 2) L'impresa risultata aggiudicataria, prima della stipula del contratto, dovrà essere in possesso di un'adeguata polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi dell'importo garantito di € 750.000,00.
- 3) Il Concessionario in ogni caso dovrà provvedere senza indugio a proprie spese alla riparazione e/o sostituzione delle parti o degli oggetti danneggiati.

Art. 11 - Condizioni di lavoro del personale impiegato nei servizi

- 1) E' fatto obbligo al Concessionario di retribuire il proprio personale in base alle tariffe derivanti dall'applicazione del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro e di eventuali accordi integrativi di categoria. Il mancato rispetto dei minimi salariali e delle altre clausole dei contratti collettivi richiamati, nonché delle norme relative agli oneri riguardanti la previdenza e l'assistenza dei prestatori d'opera comporta la risoluzione del contratto.
- 2) L'Impresa è tenuta all'osservanza delle disposizioni del D.Lgs 81/2008.
- 3) L'Impresa dovrà ottemperare alle norme relative alla prevenzione degli infortuni dotando il personale di indumenti appositi e di mezzi di protezione atti a garantire la massima sicurezza in relazione ai servizi svolti e dovrà adottare tutti i procedimenti e le cautele atti a garantire l'incolumità delle persone addette e dei terzi.

Art. 12 - Referente dell'Amministrazione – Vigilanza e controllo di efficacia

- 1) Nell'esecuzione dei lavori contemplati nel presente disciplinare il coordinamento, l'organizzazione ed il controllo dell'esecuzione dell'appalto sarà effettuato da personale designato dal Responsabile del Settore Segreteria – Affari Generali della Città di Capri.
- 2) Il Concessionario dovrà inoltre comunicare al suddetto Responsabile i nominativi delle persone impiegate e le rispettive qualifiche.
- 3) In caso di sostituzione del personale, il concessionario dovrà comunicare al citato Funzionario la variazione, entro e non oltre dieci giorni dalla stessa.
- 4) Al fine di assicurare il mantenimento di un elevato standard di qualità del servizio nei locali oggetto dell'appalto sarà effettuata con cadenza mensile, congiuntamente da personale del Comune e dal responsabile della ditta, la verifica sullo stato dei luoghi.
- 5) Qualora dalle predette verifiche emerga la scarsa pulizia, dovuta a casualità non imputabili all'impresa, anche solo di alcune parti a titolo esemplificativo e non esaustivo: porte, vetri, battiscopa, corpi illuminanti sporchi o macchiati, la Società dovrà, nei tre giorni lavorativi successivi, intervenire per ripristinare la pulizia dell'edificio, senza che ciò comporti aggravio di spesa per l'Amministrazione.
- 6) Le eventuali osservazioni sullo stato dei luoghi dovranno risultare dal verbale sottoscritto dal referente dell'Amministrazione e dal responsabile del servizio.
- 7) Qualora il concessionario non esegua gli interventi conseguenti alla verifica sopra citata, l'Amministrazione procederà all'applicazione delle penali per inadempimento, con la metodologia prevista dal presente disciplinare.

- 8) Il Comune si riserva la facoltà di effettuare, con proprio personale, il controllo sulla corretta prestazione dei servizi, ed avrà la facoltà e il diritto di eseguire, in qualunque momento, accertamenti sui prodotti impiegati dalla ditta, riservandosi la possibilità di ricusare gli stessi ove fossero ritenuti non idonei.

Art. 13 - Pagamento del canone

- 1) Il canone dovuto al Comune di Capri per l'appalto in oggetto è quello risultante dall'offerta presentata in sede di gara.
- 2) L'intero canone annuale dovrà essere versato prima della stipula della scrittura privata di affidamento del servizio a pena di decadenza.
- 3) I proventi, da riscuotere nel rispetto della normativa fiscale, derivanti dalla riscossione delle tariffe, saranno incamerati dal Concessionario quale compenso dei servizi effettuati.

Art. 14 - Penale per inadempienze o ritardi

In caso di inadempimento o ritardo degli obblighi previsti, ovvero in caso di non espletamento dei servizi, al concessionario inadempiente sarà applicata una penale da un minimo di € 25,00 (Euro venticinque/00) fino ad € 50,00 (Euro cinquanta/00) in relazione alla gravità dell'infrazione ed alla ripetizione delle stesse, salvo il risarcimento del maggior danno eventuale.

Qualora le inadempienze del concessionario siano ricorrenti nel mese, l'Amministrazione comunale avrà facoltà di recedere dall'affidamento.

Art. 15 - Clausola risolutiva espressa - Tracciabilità dei flussi finanziari

Legge 136/2010

Il Concessionario si obbliga ad assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari mediante conto dedicato bancario o postale e con l'utilizzo dei bonifici bancari o postali. E' consapevole che l'inottemperanza a tale obbligo comporta la risoluzione ipso iure della concessione di gestione del servizio ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136 del 18 agosto 2010.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
SEGRETERIA ED AFFARI GENERALI

D.ssa Marica Avellino

Atto sottoscritto digitalmente